

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1249 del 13/03/2023
Oggetto	Pratica nr. 40513 del 2022 - Attivita' nr. 3 : ATTO DI CONCESSIONE - DEMANIO IDRICO TERRENI - Rinnovo di concessione di terreno demaniale del torrente Baganza in comune di Felino (PR) - Richiedente Sani Rino S.n.c. di Sani Alfredo & C. - Pratica GenioWeb PRPPT0361 - Sinadoc 40513/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1309 del 13/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la Determina 137 del giorno 11/01/2019 poi cambiata di titolarità con provvedimento

n. 6103 del 16/12/2020 nelle quali si è assentita l'occupazione alla Ditta Sani Rino S.n.c. P.Iva 02850570348 con sede legale nel comune di Felino (PR) parte dei terreni di pertinenza del torrente Baganza in comune di Felino (PR) ai riferimenti catastali Foglio 3 particelle 63 parte, 8 parte, 64, 277, 278, 279 e 280 parte;

PRESO ATTO della domanda di rinnovo pervenuta il 21/12/2022 registrata al PG/2022/208693 del 21/12/2022 con cui il Sig. Alfredo Sani, c.f. SNALRD59M05G337E residente nel comune di Felino (PR) persona titolata alla firma degli atti della Ditta Sani Rino S.n.c. P.Iva 02850570348 con sede legale nel comune di Felino (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Baganza, individuata al Foglio 3 particelle 63 parte, 8 parte, 64, 277, 278, 279 e 280 parte del comune di Felino (PR), ed uso occupazione con attività produttiva;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 04/01/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

TENUTO CONTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulici note PG/2017/16359 del 29/08/2017 e PG/2020/174938 del 02/12/2020), che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione, prescrizioni che sono state confermate dall'ARSTPC nella CdS il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati con protocollo avente identificativo PG/2023/41095 del 07/03/2023,

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 09/12/2022;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 4497,02 in due diverse soluzioni, la prima pari a € 4084,10 nell'ambito dell'istruttoria della Determina ARPAE n. 137 del giorno 11/01/2019 e la seconda pari a € 412,92 in data 09/03/2023;
- il canone per l'annualità 2023 la somma corrispondente a € 4497,02 in data 01/03/2023;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 di assentire alla **Ditta Sani Rino S.n.c. P.Iva 02850570348** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Baganza**, di circa mq 25839 sita nei pressi di via Galileo Galilei, in comune di Felino (PR), catastalmente identificata al Foglio 3 particelle 63 parte, 8 parte, 64, 277, 278, 279 e 280, uso occupazione con attività produttiva;, codice pratica **PRPPT0361**;
- 2 di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **30/06/2026**;
- 3 di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 09/03/2023 (PG/2022/43154 del 10/03/2023);
- 4 di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in corso in € **4497,02**, in applicazione della DGR 1717/2021, e dando atto che lo stesso è stato pagato;
- 5 di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; e l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3

della L.R 2/2015;

- 6 di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € **4497,02**;
- 7 di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
- 8 di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10 di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986 e che questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto ;
- 11 di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- 12 di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 13 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Sani Rino S.n.c. P.Iva 02850570348** (cod. pratica PRPPT0361).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Baganza individuata al foglio 3 particelle 63 parte, 8 parte, 64, 277, 278, 279 e 280 parte del comune di Felino (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 25839 mq è destinata ad uso occupazione con attività produttiva.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'anno è fissato in € 9224,42 e ricalcolato in € 4497,02 ai sensi della DGR 1717/2021 per la quale se in fase di rinnovo si determina uno scostamento del dovuto pari o superiore al 50% in aumento, rispetto al canone fissato per il 2021, si applica la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni ovvero fino all'annualità 2024.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, di cui a punto precedente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante Deliberazione di Giunta Regionale - DGR da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 4084,10 in relazione al rilascio della concessione Determina n. 137 del giorno 11/01/2019 è stato integrato fino alla concorrenza di € 4497,02 col versamento di € 412,92. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 30 giugno 2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti

gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

4. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

5. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica

6. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

7. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle espressioni ricevute con protocolli PG/2017/16359 del 29/08/2017 e PG/2020/174938 del 02/12/2020 dell'ARSTPC, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e parimenti in quanto dichiarato nella CdS il cui verbale è stato trasmesso con protocollo avente identificativo PG/2023/41095 del 07/03/2023.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione dei nulla osta idraulici e del verbale della CdS sopra riportato e di accettarne condizioni e prescrizioni.

Servizio COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI
e MESSA IN SICUREZZA

Servizio AREA AFFLUENTI PO

Ambito di Parma

IL RESPONSABILE

DOTT. ING. GABRIELE ALIFRACO

A ARPAE
S.A.C. di Parma
P.le della Pace 1, 43121 PARMA
aopr@cert.arpa.emr.itRisposta alla richiesta di parere idraulico
prot. PC.2017.36935 del 23/08/2017

OGGETTO: (2017.650.20.5\84) RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL CORSO D'ACQUA BAGANZA, IN LOCALITÀ FELINO CENSITA AL FOGLIO 3 FRONTE MAPPALI 63 PT., 8 PT, 64, 227, 278, 279 E 280 PT, IN PROVINCIA DI PARMA. RICHIEDENTE: SANI RINO. PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,

vista la richiesta di parere idraulico di competenza di Arpae in data 23.08.2017, su istanza della Ditta SANI RINO, rivolta ad ottenere l'autorizzazione di polizia idraulica, ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°523 del 25/07/1904, per occupare l'area demaniale in oggetto con un impianto mobile per il recupero di rifiuti;

richiamata la richiesta di nulla osta del 27/07/2016, su istanza della Ditta SANI RINO, cui fece seguito una Procedura di VIA, in quanto l'area in oggetto rientrava nella fascia B del PAI;

considerato che tale procedura di VIA si è conclusa positivamente;

esprime nulla osta idraulico alla concessione richiesta alle seguenti condizioni:

- 1) Le prescrizioni della Conferenza di VIA (comprehensive di quelle date dall'Agenzia scrivente) devono essere rispettate integralmente nei tempi previsti.
- 2) Vista la permanenza in fascia B del cantiere, la Ditta dovrà concordare con ARPAE una modalità per mettere in sicurezza l'area in fase di allarme allo scopo di evitare danni a persone e/o cose sia all'interno dell'area in oggetto che a valle.

Strada Garibaldi, 75 43121 PARMA SEDI OPERATIVE Tel. 0521.788711 Fax 0521.772654

Per tutte le sedi
PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /						Fasc.		

3) Il presente nulla osta idraulico dovrà essere esibito dal richiedente, ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle opere idrauliche.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

GDD
autorizzazione Sani Rino

PAI Parma-Baganza (adottata nel 2016), mediante la realizzazione di un argine la cui sommità garantisca un franco di 1 m sul livello della piena di riferimento. La durata dei lavori è prevista in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Tale progetto è stato finanziato all'interno del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale – Stralcio 2019 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 - Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.357 del 1 ottobre 2019). Con delibera di Giunta Regionale del 21 ottobre 2019, n. 1772 la Regione ha preso atto del Piano Stralcio 2019 e dei progetti finanziati, tra cui il succitato progetto. L'Agenzia scrivente ha quindi predisposto il progetto esecutivo, condiviso con le Amministrazioni Comunali di Felino e Sala Baganza, che ha ottenuto parere favorevole dal Comitato consultivo regionale ed è stato approvato dal Dirigente del Servizio regionale difesa del suolo, della costa e bonifica con atto n. 3259 del 27/02/2020.

Il tracciato dell'argine in realizzazione, compreso nel tratto del torrente Baganza tra il ponte di Sala Baganza a nord ed il limite meridionale del quartiere artigianale di Felino a sud, ripercorre quello della fascia B di progetto indicata nella succitata Variante PAI Parma-Baganza, seppur con piccole modifiche, non apprezzabili alla scala cartografica rappresentata nella Variante, concordate con l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, per esigenze di morfologia locale.

Per tanto, l'insediamento oggetto della richiesta in esame, al termine dell'intervento, sarà ricompreso all'interno dell'area golenale delimitata dalla nuova arginatura e per questo, a differenza dello stato attuale, sarà esposta ad un maggiore rischio idraulico, sia in termini di erosione che di allagamento.

Si sottolinea che, la fascia B, così come definita dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, è *“costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento [TR 200]. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.”* Per questo, non sarà possibile che l'insediamento possa essere innalzato o difeso da qualsivoglia opera che ostacoli il deflusso della piena stessa. Inoltre, qualsiasi opera attualmente presente, realizzata con la finalità di proteggere l'insediamento, dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità idraulica scrivente. Si chiede inoltre che venga prodotto un piano quotato dell'area in oggetto, la cui realizzazione dovrà essere fatta d'intesa con l'Agenzia.

Visto inoltre il modificarsi delle condizioni in caso di transito di piena, la ditta richiedente dovrà adeguare il proprio piano della sicurezza interno, per garantire la salvaguardia dei lavoratori impiegati. Si ricorda, comunque, che già nelle mappe del rischio del piano di Gestione del Rischio Alluvioni elaborate nel 2013 dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, tale area era stata classificata come R4 ovvero rischio molto elevato di alluvione.

Preme aggiungere che, anche dal punto di vista paesaggistico, visti gli interventi di riqualificazione ambientale previsti sulla sponda destra del torrente dal Comune di Sala Baganza e il contesto cittadino in cui è inserito, la permanenza di un impianto di betonaggio pare poco compatibile.

Si ribadisce, comunque, che l'impianto ricade in un'area che è destinata al deflusso della piena e qualsiasi attività al suo interno si prefigura come un potenziale ostacolo alla naturale espansione delle acque.

Distinti saluti
Dr. Ing. Gabriele Alifracco
(Documento Firmato Digitalmente)

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.